



Comune di Trecchina
Provincia di Potenza

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA ED UTILIZZO DEGLI IMPIANTI
DI VIDEOSORVEGLIANZA

(***)



Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. **41** del **17/11/2018**

Sommario

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1 OGGETTO	4
ART. 2 DEFINIZIONI	4
ART. 3 FINALITÀ	5
ART. 4 PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	6
CAPO II - SOGGETTI	7
ART. 5 TITOLARE.....	7
ART. 6 RESPONSABILE DELLA GESTIONE TECNICA DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	8
ART. 7 RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	8
ART. 8 INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	9
ART. 9 SOGGETTI ESTERNI.....	9
CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	10
ART. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITÀ ISTITUZIONALI DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E MODALITÀ DI RACCOLTA	10
ART. 11 CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI	11
ART. 12 OBBLIGHI CONNESSI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	11
ART. 13 INFORMATIVA	11
ART. 14 COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI	12
ART. 15 UTILIZZO DI PARTICOLARI SISTEMI MOBILI.....	13
ART. 16 CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	13
ART. 17 DIRITTI DELL'INTERESSATO	13
CAPO IV - MISURE DI SICUREZZA	14
ART. 18 SICUREZZA DEI DATI PERSONALI.....	14
ART. 19 ACCESSO ALLE CENTRALI DI CONTROLLO.....	14
ART. 20 ACCESSO AGLI IMPIANTI E CREDENZIALI	15
CAPO IV - SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA	15
ART. 21 SISTEMA INTEGRATO DI VIDEOSORVEGLIANZA TRA PUBBLICO E PRIVATO.....	15
CAPO V - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE	16
ART. 22 TUTELA	16
CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI	16
ART. 23 AGGIORNAMENTO ELENCO IMPIANTI.....	16
ART. 24 NORMA DI RINVIO	17
ART. 25 ENTRATA IN VIGORE	17



CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza nel territorio comunale, gestito ed impiegato dal Comune di Trecchina (PZ), si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

2. Nel presente Regolamento, il trattamento dei dati personali è disciplinato secondo il **D.lvo del 25.05.2018 n. 51**, denominato "*Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*" e il **Provvedimento del Garante sulla Videosorveglianza dell'8 aprile 2010**.

3. L'installazione e l'attivazione del sistema di videosorveglianza non deve essere sottoposto all'esame preventivo del Garante, ma è sufficiente che il trattamento dei dati personali effettuato tramite tale tipo di impianto per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali avvenga previa informativa alle persone che stanno per accedere nell'area videosorvegliata, utilizzando a tale fine il modello semplificato predisposto in *fac-simile* dall'Autorità e siano adottate idonee misure di sicurezza.

4. Gli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune sono individuati nell'**allegato A)** del presente regolamento, che ne forma parte integrante.

5. L'utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della strada, in considerazione della peculiarità dei fini istituzionali perseguiti, non è assoggettato alla disciplina di cui al presente regolamento, ma alle disposizioni dettate dal Garante della *privacy* nel decalogo dell'8 aprile 2010 al paragrafo 5.3 nonché dalla specifica normativa di settore.

ART. 2 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "**Codice**", il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel testo novellato dal D.lgs. 101 del 10 agosto 2018;
- b) per "**impianto di videosorveglianza**", qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni, utilizzato per le finalità indicate dall'articolo 3 del presente regolamento;
- c) per "**banca dati**", il complesso di dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- d) per "**trattamento**", qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati personali;

- e) per “**dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche indirettamente e rilevata con trattamenti di immagini effettuati mediante gli impianti di videosorveglianza;
- f) per “**titolare del trattamento**”, l’Ente, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- g) per “**responsabile del trattamento dei dati personali**”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- h) per “**responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza**”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo all’installazione ed alla manutenzione degli impianti di videosorveglianza;
- i) per “**incaricati del trattamento**”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile del trattamento dei dati personali;
- j) per “**interessato**”, la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;
- k) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) per “**diffusione**”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- n) per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

ART. 3 FINALITÀ

1. L'attività di videosorveglianza è svolta per finalità rispondenti alle funzioni istituzionali demandate all'Ente, in particolare dal D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dal D.P.R. 24.07.1977 n. 616, dalla L. 07.03.1986 n. 65 sull'ordinamento della Polizia Municipale, dallo Statuto e dai regolamenti comunali e secondo i limiti sanciti dalla normativa sulla *privacy* e disposizioni correlate, dall'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, come sostituito dall'art. 6 del D.L. n. 92/2008, convertito nella Legge n. 125/2008, nonché dal decreto legge n. 14 del 20 febbraio 2017 convertito in legge n. 48 del 13 aprile 2017 “*disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*”. In particolare, l’uso di impianti di videosorveglianza è strumento per l’attuazione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana, di cui alle fonti normative sopra citate.

2. Possono essere installati sistemi integrati, sistemi intelligenti e sistemi per la rilevazione delle violazioni al codice della strada.

3. I **sistemi integrati** collegano telecamere tra soggetti diversi, che consentono la sorveglianza da parte di Società specializzate, mediante collegamento ad un unico centro. E’ necessaria la verifica preliminare del Garante. Il sistema di videosorveglianza può consentire l’accesso al locale Commissariato di P.S. e alla Compagnia dei Carabinieri, che rende il sistema strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell’azione di polizia su tutto il territorio. In ogni caso, il sistema, registra tutti gli accessi effettuati allo stesso attraverso i files LOG.

4. I **sistemi intelligenti** sono dotati di *software* che permettono l’associazione di immagini a dati biometrici, in grado ad es. di riprendere e registrare automaticamente comportamenti ed eventi anomali e segnalarli. E’ necessaria la verifica preliminare del Garante.

5. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è finalizzato a:

a) Sicurezza e prevenzione:

- protezione e incolumità degli individui, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" di cui all'articolo 4 del decreto legge n. 14/2017 e delle attribuzioni del Sindaco in qualità di autorità locale di cui all'art. 50 e di ufficiale di governo di cui all'art. 54 comma 4 e 4-bis del d.lvo 267/2000;
- ordine e sicurezza pubblica, anche mediante collegamento e utilizzo degli strumenti da parte delle Forze di Polizia;
- prevenzione, accertamento e repressione dei reati, anche mediante collegamento e utilizzo degli strumenti da parte delle Forze di Polizia;
- raccolta degli elementi utili all'accertamento ed alla repressione dei comportamenti delittuosi;
- razionalizzazione e miglioramento del servizio pubblico;
- rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolte dai soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuiti dalla legge;
- prevenzione, accertamento e repressione degli illeciti derivanti dal mancato rispetto delle normative concernenti lo smaltimento dei rifiuti e dall'utilizzo di aree impiegate come discarica di materiale e di sostanza pericolose;

b) Protezione della proprietà:

- tutelare i beni di proprietà o in gestione dell'Amministrazione comunale, il patrimonio pubblico e prevenire e/o accertare atti di vandalismo o di danneggiamento.

c) Codice della Strada:

- rilevare eventuali infrazioni al Codice della strada o situazioni caotiche o di imminente pericolo causate dalla circolazione veicolare, in modo da consentire un tempestivo intervento da parte della polizia locale;
- rilevare dati anonimi per l'analisi dei flussi del traffico e per la predisposizione di eventuali piani comunali del traffico;
- verificare e calibrare il sistema di gestione centralizzata degli eventuali impianti semaforici che dovessero essere installati sul territorio comunale.

La presenza di sistemi di rilevazione delle violazioni al Codice della Strada deve essere segnalata da appositi cartelli. Le telecamere devono riprendere solo la targa del veicolo e gli altri elementi necessari per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni, ad es. il tipo di veicolo, il giorno, l'ora e il luogo in cui la violazione è avvenuta. Le fotografie e i video non possono essere inviate al domicilio dell'interessato del veicolo, che potrà richiedere di visionare la documentazione. Al momento dell'accesso, se ripresi, dovranno opportunamente essere oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri a bordo del veicolo.

d) Supporto al sistema di protezione civile nel territorio comunale.

6. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. E' vietato utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte per finalità di controllo anche indiretto sull'attività professionale dei dipendenti.

7. Nelle Scuole gli impianti possono essere attivati esclusivamente negli orari di chiusura degli edifici, fatte salve necessità di giustizia.

ART. 4 PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza gestiti dal Comune e collegati alle centrali di controllo ubicate presso le sedi del Servizio di Polizia Locale ed eventualmente del locale Commissariato di P.S. e della Compagnia Carabinieri, si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce al contempo il rispetto dei diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

2. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area oggetto di sorveglianza.

3. Il trattamento dei dati personali si svolge nel pieno rispetto dei seguenti principi:

- a) **“Liceità”**: il trattamento dei dati da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Ente;
- b) **“Finalità”**: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi;
- c) **“Necessità”**: obbligo di attenta configurazione di sistemi informativi e di programmi informatici per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali ed identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere raggiunte mediante dati anonimi o con modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità;
- d) **“Proporzionalità”**: con scelta delle modalità di ripresa e dislocazione (es. tramite telecamere fisse o brandeggiabili, dotate o meno di zoom), con trattamenti di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili.

4. In attuazione, oltre che del principio di proporzionalità, anche dei criteri di pertinenza e non eccedenza, gli impianti di videosorveglianza sono configurati in modo da raccogliere esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese ed evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti.

5. A presidio di particolari obiettivi sensibili, individuati previa approvazione della Giunta comunale, potranno attivarsi sistemi di telecamere che entrano in funzione solo in caso di intrusione nell'area pertinenziale di questi, rilevando in automatico comportamenti o eventi anomali e provvedendo o alla segnalazione e registrazione, e, se del caso, azionando un sistema di illuminatori ottici o allarme acustico. L'utilizzo di tali sistemi è consentito in conformità all'esito della verifica preliminare da parte del Garante in relazione alla necessità, proporzionalità, finalità e correttezza degli stessi.

CAPO II - SOGGETTI

ART. 5 TITOLARE

1. Il Comune è **titolare del trattamento dei dati personali** acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. A tal fine, il Comune è rappresentato dal Sindaco *pro-tempore*, a cui compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

2. Il Sindaco, in qualità di rappresentante del titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza:

- a) definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
- b) effettua le notificazioni preventive al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti;
- c) nomina i responsabili della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza ed i responsabili del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità;
- d) detta le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- e) vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.

3. Il titolare ha il dovere di rispettare quanto normativamente previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dal presente regolamento e dalla legislazione vigente, ivi incluso il profilo della sicurezza per impedire appropriazioni o usi indebiti dei dati.

ART. 6 RESPONSABILE DELLA GESTIONE TECNICA DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. La gestione tecnica dell'impianto e la manutenzione sono affidati a società esterna.
2. Il legale rappresentante di tale società o altro soggetto interno all'Ente individuato dal Sindaco è designato quale responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. La nomina è effettuata specificando i compiti affidati al responsabile. È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del soggetto designato, previa approvazione da parte del Sindaco.
3. Il responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza:
 - a) cura l'installazione e gestisce la manutenzione degli impianti di videosorveglianza;
 - b) assegna e custodisce le credenziali di accesso necessarie per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.

ART. 7 RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il **responsabile del trattamento dei dati personali** è individuato nel Responsabile del Servizio Vigilanza.
2. Il responsabile effettua il trattamento nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, e delle disposizioni del presente regolamento.
3. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie disposizioni ed istruzioni.
4. Il responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza:
 - a) adotta tutte le precauzioni di natura tecnica, procedurale ed organizzativa per garantire il rispetto di trattamento secondo la legge e le misure di sicurezza per impedire usi impropri dei dati;
 - b) cura la gestione delle modalità di ripresa e di registrazione delle immagini. In particolare, dovrà individuare gli eventuali settori di ripresa delle telecamere che possono insistere su aree private, ad elevato rischio di violazione della *privacy* e provvedere al loro oscuramento di ripresa;

- c) vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dal Comune e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
 - d) collabora con il Segretario comunale per l'evasione delle richieste di esercizio dei diritti degli interessati;
 - e) custodisce le chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e le chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni.
5. Il responsabile del trattamento dovrà tenere un registro dell'impianto dove annotare gli accessi al sistema, i dati eventualmente assunti e quant'altro ritenga di annotare.

ART. 8 INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Responsabile del Servizio Vigilanza nomina, con atto scritto, gli incaricati del trattamento dei dati, autorizzati ad utilizzare gli impianti, a visionare le registrazioni, ad estrarre le immagini nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti. Gli incaricati devono essere in numero ristretto, ma sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza e del trattamento dei dati e sono individuati tra:

- Il personale in servizio presso il Settore Vigilanza;
- Il personale del soggetto esterno incaricato della manutenzione dell'impianto, limitatamente alla visione delle immagini in tempo reale delle videocamere.

2. Gli incaricati effettuano il trattamento attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal titolare e dai responsabili del trattamento dei dati personali.

3. Nell'ambito degli incaricati, sono designati, con l'atto di nomina, i soggetti ai quali sono affidate la custodia e la conservazione delle chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e delle chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni.

4. Nello svolgimento dell'attività, volta alla prevenzione degli illeciti, al controllo del traffico e tutela del patrimonio tramite il sistema di videosorveglianza, gli incaricati devono scrupolosamente osservare i principi di liceità, necessità e proporzionalità, limitando i dettagli delle immagini alle reali necessità, predisponendo eventuali automatismi di ripresa (tour e/o preposizionamenti) avendo cura di evitare luoghi ed accessi privati, luoghi di lavoro, luoghi di culto, alberghi, ospedali, ecc..

5. Gli incaricati sono obbligati a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

6. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni amministrative, nonché la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria per le determinazioni del caso.

7. Inoltre, l'utilizzo del sistema di videosorveglianza per la rilevazione delle infrazioni al Codice della Strada deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali contenute nel provvedimento dell'8.04.2010 par. 5.3..

ART. 9 SOGGETTI ESTERNI

1. Ai soggetti esterni al Comune e dei quali questo si avvale a qualsiasi titolo per lo svolgimento di servizi e attività per le quali si trattano dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza si applicano le disposizioni del presente regolamento.

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITÀ ISTITUZIONALI DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E MODALITÀ DI RACCOLTA

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato, sempre per finalità istituzionali, a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.
2. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c) esatti e, se necessario, aggiornati;
 - d) trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti;
 - e) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito nel presente Regolamento e nella normativa in materia.
3. Gli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento consentono riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, in bianco e nero in caso contrario. Non sono effettuate riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali al soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
4. Il sistema di videosorveglianza del Comune di Trecchina (PZ) è composto da una postazione operativa con funzioni di controllo e supervisione e da un numero adeguato di *server* e relativi apparati per la registrazione delle immagini, collocati presso l'Ufficio della Polizia Municipale, adeguatamente protetto e con doppio accesso, chiuso da inferriate.
5. Le immagini video riprese dalle telecamere sono trasmesse alla postazione operativa tramite una infrastruttura di rete dedicata esclusivamente a questo servizio, con trasmissione di tipo digitale e *wi-fi* dei dati.
6. Il sistema non è collegato ad altri sistemi né ad alcuna rete pubblica di telecomunicazioni. Non è quindi accessibile da altre periferiche oltre alla postazione operativa.
7. Presso la postazione operativa della Polizia Municipale è possibile visualizzare le immagini di tutte le telecamere. In caso di necessità sarà anche possibile visualizzare le registrazioni dei filmati delle telecamere stesse.
8. Il sistema potrà consentire un accesso protetto, per la sola visione delle immagini, alle competenti autorità territoriali di Pubblica Sicurezza e/o di Polizia Giudiziaria per l'esercizio delle funzioni di Pubblica Sicurezza ovvero di Polizia Giudiziaria, previa abilitazione.
9. Nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dalla normativa sulla *privacy*, a tutela della riservatezza delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, applicabile anche alle attività di videosorveglianza, ed in particolare di quello della pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, le telecamere devono essere installate in modo tale da limitare l'angolo visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti.

ART. 11 CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conservati per un periodo di tempo non superiore a **sette giorni** dalla data della rilevazione. Decorso tale periodo, i dati registrati sono cancellati con modalità automatica.
2. La conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a quello indicato dal comma 1 del presente articolo è ammessa esclusivamente su specifica richiesta della Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
3. In tali casi dovrà essere informato il Responsabile del Servizio Vigilanza, che darà esplicita autorizzazione al soggetto di cui all'art. 6 ad operare per tale fine.
4. Fuori delle ipotesi espressamente previste dal comma 2 del presente articolo, la conservazione dei dati personali per un tempo eccedente i sette giorni è consentito, su autorizzazione del Garante ove ciò sia richiesto dalla legge e previa valutazione della eccezionalità della situazione o, comunque, in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria, in relazione ad un'attività investigativa in corso ovvero in relazione alle attività di accertamento di illeciti amministrativi nei limiti dei relativi termini procedurali.
5. Il sistema impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato la sovrascrittura automatica delle immagini, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

ART. 12 OBBLIGHI CONNESSI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli incaricati avviene nel rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento.
2. L'utilizzo degli impianti è consentito esclusivamente per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private, se non ad uso pubblico e comunque previa sottoscrizione di convenzione tra le parti.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati, i dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento possono essere riesaminati, nel limite di tempo di sette giorni previsto per la conservazione, esclusivamente in caso di effettiva necessità e per il soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative, oltre che l'avvio di eventuali procedimenti penali.

ART. 13 INFORMATIVA

1. Al trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento non si applicano le disposizioni riguardanti l'obbligo di fornire una preventiva informativa agli interessati.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, il Comune rende noto agli interessati il funzionamento degli impianti di videosorveglianza tramite le seguenti forme semplificate di informativa:

- a) pubblicazione sul sito internet istituzionale di planimetrie e di altra documentazione relative alle zone videosorvegliate;
- b) cartelli di cui all'informazione "minima" installati nei varchi d'accesso alla città e, in alcuni specifici casi, in prossimità degli impianti, secondo il *fac-simile* riportato nell'allegato 1 al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8.04.2010:



3. L'informativa di cui sopra non è dovuta nel caso di utilizzo di telecamere a scopo investigativo a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione di reati.

4. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, il Comune rende noto agli interessati il funzionamento degli impianti di videosorveglianza installati all'interno di edifici comunali tramite posizionamento di cartelli contenenti l'informativa di cui alla normativa sulla privacy ed al provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010.

ART. 14 COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento, da parte del Comune a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

2. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 del presente articolo, non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte dei soggetti incaricati ed autorizzati per iscritto a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dai responsabili e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati personali richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, Autorità Giudiziaria, organismi di informazione e sicurezza, o da altri soggetti pubblici, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

ART. 15 UTILIZZO DI PARTICOLARI SISTEMI MOBILI

1. Per specifiche finalità gli operatori di Polizia Locale possono essere dotati di sistemi di microtelecamere per l'eventuale ripresa di situazioni di criticità per la sicurezza. Tali sistemi devono essere finalizzati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione dei reati.

2. Le videocamere e le schede di memoria di cui sono dotati i sistemi di cui al comma precedente dovranno essere contraddistinte da un numero seriale che dovrà essere annotato in apposito registro recante il giorno, l'orario, i dati indicativi del servizio e la qualifica e nominativo del dipendente che firmerà la presa in carico e la restituzione. La scheda di memoria, all'atto della consegna ai singoli operatori, non dovrà contenere alcun dato archiviato. Il sistema di registrazione dovrà essere attivato solo in caso di effettiva necessità, ossia nel caso di insorgenza delle situazioni descritte al comma 1.

3. Spetta all'ufficiale di Polizia Giudiziaria che impiega direttamente il reparto operativo impartire l'ordine di attivazione dei dispositivi, in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza e ordine pubblico che facciano presupporre criticità. Lo stesso ne disporrà la disattivazione. Al termine del servizio gli operatori interessati, previa compilazione di un foglio di consegna, affideranno tutta la documentazione video realizzata all'Ufficiale responsabile, il quale provvederà alla sua consegna presso il Comando di appartenenza.

4. Il trattamento dei dati personali effettuati con simili sistemi di ripresa devono rispettare i principi sulla tutela della privacy ed, in particolare, i dati personali oggetto di trattamento debbono essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, per poi essere cancellati.

ART. 16 CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono distrutti.

ART. 17 DIRITTI DELL'INTERESSATO

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni:
 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
 - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c) può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica certificata.

6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

7. In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo. Viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge.

CAPO IV - MISURE DI SICUREZZA

ART. 18 SICUREZZA DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono protetti da misure di sicurezza tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato e trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

ART. 19 ACCESSO ALLE CENTRALI DI CONTROLLO

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono custoditi presso i locali di proprietà dell'Amministrazione comunale debitamente protetti, non accessibili al pubblico e posti sotto il controllo del Servizio di Polizia Municipale, dove sono custoditi i *server* con *hard disk* per la videoregistrazione digitale, all'interno di appositi armadi chiusi a chiave nella disponibilità esclusiva del solo personale autorizzato.

2. A questi locali può accedere, oltre al Sindaco in qualità di titolare del trattamento, solo ed esclusivamente il responsabile e gli incaricati del trattamento, indicati ai successivi articoli istruiti sull'utilizzo dell'impianto e sul trattamento dei dati.

3. Previa presenza del responsabile del trattamento o dell'incaricato da questi autorizzato, potrà essere ammesso l'accesso anche alle ditte incaricate della gestione del sistema per eventuali interventi di manutenzione e/o ripristino del sistema stesso.

4. Il Responsabile della Polizia Locale impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamenti di dati da parte dei soggetti autorizzati all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

5. Gli incaricati vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni impartite dai responsabili e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

ART. 20 ACCESSO AGLI IMPIANTI E CREDENZIALI

1. L'accesso agli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento avviene esclusivamente da postazioni dedicate situate all'interno della sede del Comando di Polizia e, in caso di sistemi integrati, del Commissariato di P.S. e della Compagnia Carabinieri. L'accesso ai dati può essere effettuato esclusivamente da operatori muniti di credenziali di accesso valide e strettamente personali, rilasciate dal responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza.

2. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 del presente articolo, l'accesso agli impianti di videosorveglianza è consentito esclusivamente al titolare, al responsabile ed agli incaricati, individuati ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente regolamento, nonché al personale autorizzato del Commissariato di P.S. e della Compagnia Carabinieri.

3. Un file di log, generato automaticamente dal sistema informatico, consente di registrare gli accessi logici effettuati dai singoli operatori, le operazioni dagli stessi compiute sulle immagini registrate ed i relativi riferimenti temporali. Tale file non è soggetto a cancellazione.

CAPO IV - SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA

ART. 21 SISTEMA INTEGRATO DI VIDEOSORVEGLIANZA TRA PUBBLICO E PRIVATO

1. Al fine di promuovere la sicurezza integrata sul territorio, recependo i contenuti del decreto legge 14/2017 convertito in legge 48/2017, recante: "*disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*" ed, in particolare, rispetto le previsioni di cui all'art. 7 dello stesso, possono essere individuati specifici obiettivi per incrementare il controllo del territorio attraverso il concorso, sotto il profilo di sostegno strumentale, finanziario e logistico, di soggetti pubblici e privati. Tali obiettivi sono individuati nell'ambito dei "*patti per l'attuazione della sicurezza urbana*" di cui all'art. 5 del predetto decreto, nel rispetto delle linee guida adottate.

2. Oltre all'ipotesi di cui al comma precedente, potranno essere attivate le seguenti tipologie di sistemi integrati, previa sottoscrizione di un protocollo di gestione:

- a) gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento, utilizzando le medesime infrastrutture tecnologiche;
- b) collegamento telematico di diversi titolari di trattamento ad un "centro" unico gestito da soggetto terzo;
- c) collegamento del sistema di videosorveglianza con la sala operativa degli organi di polizia.

3. L'utilizzo di sistemi integrati di videosorveglianza, ivi compresi quelli che consentono di rendere disponibili le immagini alle Forze di Polizia, non deve essere sottoposto a verifica preliminare da parte del Garante nei

casi in cui possano essere applicate, oltre alle generali misure di sicurezza (individuate dal Garante nel punto 3.3.1 del provvedimento dell'8 aprile 2010) le seguenti specifiche ulteriori misure che prevedono:

- a) l'adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all'esercizio dei doveri di verifica periodica dell'operato dei responsabili da parte del titolare, comunque non inferiore a sei mesi;
- b) la separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari.

4. In qualunque caso le modalità di trattamento dei dati dovranno essere conformi alle prescrizioni date dal Garante della protezione dei dati personali. Con specifico riferimento all'attività del controllo sul territorio da parte dei Comuni, anche relativamente a quanto disposto in materia di videosorveglianza comunale per finalità di sicurezza urbana, non deve essere sottoposto a verifica preliminare del Garante il trattamento dei dati effettuato tramite sistemi integrati di videosorveglianza qualora:

- a) l'utilizzo condiviso, in forma integrale o parziale, di sistemi di videosorveglianza tramite la medesima infrastruttura tecnologica sia configurato con modalità tali da permettere ad ogni singolo ente e, in taluni casi, anche alle diverse strutture organizzative dell'ente, l'accesso alle immagini solo nei termini strettamente funzionali allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, evitando di tracciare gli spostamenti degli interessati e di ricostruirne il percorso effettuato in aree che esulano dalla competenza territoriale dell'ente;
- b) un "centro" unico gestisca l'attività di videosorveglianza per conto di diversi soggetti pubblici; in tale caso i dati personali raccolti dovranno essere trattati in forma differenziata e rigorosamente distinta, in relazione alle competenze istituzionali della singola pubblica amministrazione.

CAPO V - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

ART. 22 TUTELA

1. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23 AGGIORNAMENTO ELENCO IMPIANTI

1. L'aggiornamento dell'elenco degli impianti di cui all'allegato A) è demandato al responsabile del trattamento dei dati come individuato nell'art. 7, sulla base di provvedimenti di Giunta comunale che ne avallano la scelta.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo, il responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza segnala tempestivamente al responsabile del trattamento dati l'installazione e l'attivazione di nuovi impianti e le modifiche alle caratteristiche o alle modalità di utilizzo degli impianti già installati.

ART. 24 NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia al Codice, al provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010, nonché alle altre disposizioni normative vigenti in materia.

ART. 25 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa delibera di approvazione.
2. Eventuali successive modifiche o integrazioni alla normativa in materia di privacy e l'entrata in vigore di ulteriori disposizioni precettive e vincolanti in materia di videosorveglianza, emanate dall'Autorità Garante, si intendono automaticamente recepite dal presente regolamento, in attesa della formale modificazione.

